

CONTRAENTE/ASSICURATO: FISI Federazione Italiana Sport Invernali
DOMICILIO: VIA PIRANESI , 44/B MILANO (MI) 20137
P. IVA / CODICE FISCALE: 05027640159

DURATA DEL CONTRATTO E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Decorrenza ore 24 del 17/05/2025
Scadenza ore 24 del 17/05/2026 (è escluso il tacito rinnovo)
Frazionamento: Annuale

SOMMA ASSICURATA

Per Veicolo 100.000,00 €

FRANCHIGIA / SCOPERTO

Per Sinistro scoperto del 10 % con minimo di 500,00 €

ASSICURATORE

AIG EUROPE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza Vetra, 17 - 20123 - Milano - (MI)

AGENZIA

ASSI[B] UNDERWRITING SRL - Codice 9111
Agenzia di Sottoscrizione di AIG Europe S.A.
VIALE ALGERIA, 95 - 00144 Roma (RM)

BROKER

MAG SPA
Via delle Tre Madonne, 12
00197ROMA (Roma)

Il contratto e' costituito congiuntamente dal presente Certificato di Assicurazione e dai seguenti allegati:
Condizioni di Polizza come da capitolato di Gara CIG

Emesso con unico effetto il 24/06/2025

AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Un Procuratore
Massimiliano Benacquista

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE

- **CONTRAENTE :**

F.I.S.I. FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
VIA GIOVANNI BATTISTA PIRANESI 46 A
MILANO 20137 MI
CF/P.IVA 05027640159 05027640159

- **OGGETTO DELLA COPERTURA:**

L'assicurazione è prestata per la copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di legge, di danneggiamento al mezzo di trasporto privato usato dai dipendenti del Contraente, dagli amministratori, dai dirigenti e da tutte le persone convocate direttamente dalla Federazione e dai suoi organi in occasione di missioni autorizzate per conto dell'Ente.

Per "missione autorizzata" si intende l'uso del proprio veicolo o di altro dato in uso, per adempimenti di servizio fuori dall'ordinaria sede lavorativa.

La copertura è prestata per tutti i dipendenti e per tutte le persone convocate direttamente dalla Federazione Italiana Sport Invernali e dai suoi organi periferici.

- **POLIZZA UNICA DIVISA IN SEZIONI COME SEGUE PUR MANTENENDO NUMERO DI POLIZZA UNIVOCO**

- **Sezione A** - Autovetture ad uso privato utilizzate dai dipendenti e dagli amministratori della contraente che si trovino in missione autorizzata dalla FIS
- **Sezione B** – Audi identificate come da targhe indicate nell'allegato 1;
- **Sezione C** – TARGA Specifica

- **DATI POLIZZA**

- Durata del contratto: annuale senza tacito rinnovo
- Effetto: dalle ore 24.00 del 17/05/2025
- Scadenza : ore 24.00 del 17/05/2026

- **GARANZIE**

- **URTO, COLLISIONE E RIBALTAMENTO**

- ✓ Scoperto 10% franchigia € 500,00 (per la Sezione macchine non identificate utilizzate dai dipendenti in missione;
- ✓ Scoperto 10% franchigia € 1.000,00 (per la Sezione 2 Audi identificate e Sezione 3 TG GW094EY)

- **ATTI VANDALICI E DOLOSI DI TERZI:** Scoperto 10% franchigia € 500,00 tutte le Sezioni.

- **TERRORISMO E SABOTAGGIO (COMPRESI I DANNI AI CRISTALLI), EVENTI NATURALI E/O ATMOSFERICI**
Scoperto 10% franchigia € 500,00 tutte le Sezioni.

- **INCENDIO E FURTO/RAPINA:** Scoperto 10% franchigia € 500,00 tutte le Sezioni

- **CRISTALLI:** € 2.000,00 per sinistro/anno senza applicazione franchigia tutte le Sezioni; la denuncia sinistri Cristalli deve contenere esclusivamente foto danno raffigurante la targa, dichiarazione del conducente, preventivo / fattura, libretto.

- **SOMMA ASSICURATA A P.R.A. PER TUTTE LE SEZIONI:** Euro 100.000,00
- **LIMITE MASSIMO AGGREGATO ANNUO DI POLIZZA:** Euro 250.000,00
- **CONDIZIONI PARTICOLARI**
 - appendice per la SEZIONE B e C con la lista dei veicoli indicata con seguente dicitura *“La seguente targa/targhe sono assicurate esclusivamente se guidate da dipendenti e/o amministratori e/o dirigenti della Spett.le Contraente e coperti soltanto in occasione di missione autorizzata dalla Contraente e opportunamente documentata nei registri missioni tenuti dalla stessa che si impegna a inviarle alla Spett.le Società qualora in caso di sinistro venisse richiesta.”*
 - **Clausola per il solo veicolo SEZIONE C GW094EY che prevede il non obbligo in caso di sinistro di rendicontazione missione su registro ma la semplice dichiarazione del Contraente che il sinistro è occorso in occasione di rappresentanza.**
- **CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti):** Come da Art. 4 delle CGA allegate.
- **LIMITE MASSIMO AGGREGATO DI POLIZZA PARI A € 250.000,00 PER ANNO.**

Allegato 1

Condizioni Generali di Assicurazione Kasko Dipendenti in Missione

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni si richiama l'attenzione del Contraente sulle clausole evidenziate in grassetto, contenenti decadenze, nullità, o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Definizioni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta dal Contraente per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER:	L'intermediario incaricato dal Contraente della gestione del presente contratto.
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	somma dovuta alla Società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra 17, 20123 Milano, Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222.

Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Recesso

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, ovvero dopo ogni anno assicurativo, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.7 - Durata del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e scadrà alle ore 24 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 - Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, si intendono fatte o ricevute in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

Art. 1.13 - Clausola broker

Il Contraente incarica il Broker della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme e/o sostituzioni, in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 comma 2 let. b) D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private). Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 60 gg. dalla richiesta stessa. La richiesta del Contraente potrà essere effettuata una sola volta per annualità assicurativa.

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o e-mail e/o pec indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Certificato di Assicurazione); il calcolo del

premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Certificato di Assicurazione).

Art. 1.17 - Regolazione e conguaglio del premio

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Certificato di Assicurazione) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

La differenza attiva risultante dalla regolazione, dovrà essere pagata entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fornisce le anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.18 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.19 – Rinuncia alla Rivalsa da parte della Società

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che gli compete, ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente del veicolo.

Art. 1.20 – Clausola di esclusione OFAC

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Società, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Società, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione in particolare

Le condizioni particolari che seguono prevalgono in caso di discordanza rispetto alle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'Assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione e gli atti legislativi indicati nell'Allegato (Certificato di Assicurazione), verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di legge, di danneggiamento al mezzo di trasporto privato usato dai dipendenti del Contraente, dagli amministratori, dai dirigenti in occasione di missioni per conto dell'Ente e dalle altre categorie (indicate nell'Allegato - Certificato di Assicurazione) per le quali sussista un obbligo di legge o contrattuale alla copertura da parte della Contraente (per queste ultime, se non diversamente disciplinato, si intenderà applicabile, per analogia, la normativa

prevista per i dipendenti), autorizzati a servirsi di mezzo di trasporto privato in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori ufficio, ivi compresi quelli che non hanno diritto al rimborso chilometrico, durante il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

A parziale deroga del presente articolo, l'assicurazione si intende prestata anche ai dipendenti che usufruiscono del loro veicolo, in occasione di "missione di reperibilità" richiesta/concordata formalmente dall'Ente.

Art. 2.2 - Limite di risarcimento (a deroga dell'art. 1907 del Codice Civile)

La Società garantisce il risarcimento dei danni subiti **fino al massimale per veicolo indicato nell'Allegato (Certificato di Assicurazione)**, intendendosi assicurato il valore commerciale del veicolo come ricavato dall'Eurotax giallo o, in mancanza, da pubblicazioni similari, purché, fatto salvo quanto indicato in premessa, i danni siano conseguenti a:

- ☐ urto, collisione e ribaltamento;
- ☐ atti vandalici e dolosi di terzi;
- ☐ terrorismo e sabotaggio (compresi i danni ai cristalli), eventi naturali e/o atmosferici;
- ☐ incendio e furto/rapina.

La garanzia si intende prestata a "Primo Rischio Assoluto" **fino alla concorrenza della somma indicata nel Certificato di Assicurazione.**

Devono inoltre intendersi compresi i danni a causa di traino, attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano.

Per i danni parziali non verrà applicato il degrado; **in nessun caso l'indennizzo potrà superare il valore commerciale.**

Art. 2.3 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a veicoli preposti alla cura ed al trasporto di malati o feriti;**
- **avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;**
- **da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;**
- **determinati o agevolati da dolo del conducente, del contraente e/o assicurato;**
- **verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate;**
- **avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;**
- **verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o assicurato e/o Conducente;**
- **determinati da vizi di costruzione;**
- **cagionati da operazioni di carico e/o scarico;**
- **cagionati da esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi previsti all'art.2.2;**
- **riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture, e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.**

Art. 2.4 - Identificazione dei veicoli assicurati

La presente garanzia è limitata ai veicoli a motore, non intestati al PRA a nome del Contraente, utilizzati da ogni incaricato del Contraente, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione del Contraente.

Si intendono compresi in garanzia inoltre:

- a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, **purché ad esso incorporati o validamente fissati;**
- b) gli accessori fono-audio-visivi (quali, a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili, qualora dotazione necessari al veicolo per gli scopi al quale esso è adibito).

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli utilizzati ancorché delle generalità delle persone che utilizzano tali mezzi.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze del registro missioni ove il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- Data e luogo della trasferta
- Nome e cognome della persona autorizzata alla trasferta
- Numero di chilometri percorsi durante la trasferta

Tali registri dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla società di effettuare accertamenti e controlli.

Art. 2.5 – Franchigia per sinistro

Per ogni sinistro verrà applicata la franchigia e/o lo scoperto indicato sul Certificato di Assicurazione. Tale franchigia e/o scoperto non sarà applicato alle Condizioni Aggiuntive in vigore.

Art. 2.6 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, degli Stati membri della Comunità Europea e degli Stati compresi nella Carta Internazionale (carta Verde).

Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 - Denuncia dei sinistri - Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve in ogni caso fare pervenire al Broker e/o alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 30 (trenta) giorni da quando ne viene a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione del caso. La denuncia deve essere corredata dalla fotocopia della pagina del registro da cui risultino i dati relativi alla missione (data e luogo della trasferta, nome e cognome della persona autorizzata alla trasferta, numero di chilometri percorsi durante la trasferta).

Tutta la corrispondenza in merito ai sinistri dovrà essere inviata a:

Agenzia ASSIB UNDERWRITING SRL

Via del Lido 106, 04100 Latina

Telefono +39 0773.457901

Fax +39 0773.019865

Email: sinistri.enti@assib.it

Art. 3.2 - Liquidazione dei danni - Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui

giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 3.3 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore;
- 2) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 1) e 2) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 3.4 – Liquidazione

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento al netto della franchigia e/o scoperto previsti nel certificato. L'indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.

Art. 4 – Condizioni Aggiuntive Opzionali

A) Bagagli

Nel caso d'incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita parziale/totale del veicolo assicurato, l'Assicuratore rimborsa, **fino alla concorrenza di € 2.500,00 per evento**, danni ai bagagli (e loro contenuto) a bordo del veicolo di proprietà dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi, comunque, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.

B) Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 700,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

C) Soccorso stradale

La Società rimborsa, **fino alla concorrenza di € 400,00 per ogni sinistro**, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nella garanzia di cui all'art 2.2.

D) Recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

Qualora il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente, l'Assicuratore rimborserà, **purché documentata**, le spese per recuperare e trainare il veicolo **fino alla concorrenza per sinistro di € 400,00**.

E) Ricorso Terzi da incendio:

La Società tiene indenne l'Assicurato, **entro il limite massimo di Euro 300.000,00** per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'incendio o dall'esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all'incendio del veicolo a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi della Legge vigente.

La Società non risarcisce i danni:

- **subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;**
- **subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;**
- **da inquinamento o da contaminazione;**
- **coperti dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;**
- **cagionati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.**

F) Ripristino airbag/cinture di sicurezza

La Società rimborsa le spese non altrimenti indennizzabili per il ripristino o la sostituzione:

- dei dispositivi di sicurezza airbag
- dei pretensionatori delle cinture di sicurezza del veicolo assicurato a seguito di loro attivazione conseguente ad incidente stradale o a causa accidentale.

Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta **con il limite massimo di € 750,00 per evento e per annualità assicurativa**, dietro presentazione di fattura.

G) Soccorso vittime strada

La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni all'interno del veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, **sino alla concorrenza di € 500,00 per evento**. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

H) Spese di disinfezione e lavaggio

La Società, in caso di furto del veicolo e successivo ritrovamento, rimborsa, **sino alla concorrenza di Euro 150,00 per sinistro e per annualità assicurativa**, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del veicolo. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

I) Smarrimento Chiavi

La Società si obbliga **sino alla concorrenza di Euro 300,00** per sinistro e per annualità assicurativa, a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o il bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura e il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'assicurato, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità.

L) Spese di immatricolazione

In caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio, furto, rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato o incidente da circolazione, la Società rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato per l'immatricolazione di un nuovo veicolo, **sino ad un massimo di € 500,00 per sinistro** e per annualità assicurativa. È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

M) Rimborso spese documenti

La Società, in caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio, furto, rapina o incidente da circolazione, rimborsa, **entro il limite di Euro 150,00** e dietro presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute per l'acquisizione dei documenti necessari per la liquidazione del danno (estratto cronologico e certificato di perdita di possesso).

È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

N) Tassa di proprietà

La Società, in caso di perdita totale del veicolo senza ritrovamento a seguito di incendio, furto, rapina o incidente da circolazione, rimborsa al Contraente la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre tra il sinistro (data di denuncia in caso di furto) e la scadenza dell'annualità pagata. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di copia della documentazione di pagamento della predetta tassa.

Il Contraente cede alla Società ogni credito eventualmente vantato nei confronti dell'ente impositore della tassa automobilistica.

O) Rimborso per auto sostitutiva/noleggior

In caso di impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato a seguito del verificarsi di uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il Veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione

che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate dall'officina), la Società si obbliga fino alla concorrenza di Euro 50,00 al giorno ad indennizzare i costi relativi al noleggio di un'autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra 1.000 e 1.400 cc a chilometraggio illimitato per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 7(sette) giorni. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione.

P) Spese di dissequestro del veicolo

La Società, in caso di sequestro del veicolo assicurato da parte dell'Autorità Giudiziaria per fatto inerente la circolazione, rimborsa, **sino alla concorrenza di € 300,00 per evento**, le spese di dissequestro, comprese le spese di custodia. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

Q) Ripristino impianto antifurto e/o sistema di navigazione satellitare

La Società rimborsa, in caso di incidente da circolazione con responsabilità del conducente, **sino alla concorrenza di € 500,00 per evento** e per annualità assicurativa, le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di navigazione satellitare del veicolo incorporati o fissi. Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea documentazione.

R) Rimborso spese di custodia e parcheggio

La Società in caso di incendio, furto o rapina del veicolo o incidente da circolazione con responsabilità del conducente, rimborsa **sino ad un massimo di € 300,00 per sinistro** e per annualità assicurativa, le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità.

La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento. La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e di parcheggio dovranno essere comprovate da idonea documentazione.

Art. 5 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (come successivamente modificata). La Società si impegna altresì a:

- inserire analoga clausola nei sub-contratti da essa stipulati (ivi inclusi eventuali sub-appalti), dando immediata comunicazione alla contraente ed alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con riferimento al conto dedicato ed alle persone autorizzate ad operare sullo stesso.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

A deroga parziale di quanto previsto circa le modalità di pagamento del premio, si prevede che, in conformità alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (come successivamente modificata) il Contraente può assolvere il pagamento dei premi assicurativi tramite ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Società o l'intermediario dalla stessa all'uopo designato e che siano idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ad eccezione di quanto sopra previsto quanto alle modalità di pagamento, resta salvo tutto quanto previsto in polizza in relazione al pagamento del premio (con riferimento in particolare al termine al termine per il pagamento ed agli effetti dell'inadempimento).

Art. 6 – Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la determina di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente. In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

AIG Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia
Un Procuratore
Massimiliano Benacquista

IL CONTRAENTE

.....

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 350, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.179.225